

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

(Chiarimento)
Prot. n. P407/4109 sott. 37

Roma, 07 maggio 2002

OGGETTO: Art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal D.P.R. n. 311/2001, relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali.